

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2024

Numero 43372

Sezione

IV

Soggetto Imputato

- ☐ Datore_Lavoro_Pubblico ☒ Datore_lavoro_Privato ☐ CSP/CSE ☐ Dirigente ☐ Responsabile_Lavori
☐ Committente ☐ Preposto ☐ RSPP ☐ Lavoratore
☐ Altro

Esito

☐ Assoluzione

- ☒ Condanna ☒ Pena detentiva ☐ Pena detentiva+pecuniaria ☐ Pena pecuniaria ☐ Pena non specificata
☐ Concorso di colpa del soggetto leso ☐ Risarcimento alla costituita parte civile

Altri elementi

Quantum anni due e mesi nove di reclusione

☒ 1* Grado Tribunale Barcellona P.G. condanna ad anni due e mesi nove di reclusione☒ 2* Grado Corte Appello Messina in data 08.11.2023 conferma il giudizio di primo grado☐ precedente cassazione☐ Precedente appello

Classificazione evento

- ☒ Infortunio ☐ Malattia ☐ Non riguarda un infortunio
☐ Lesioni ☒ Morte

Soggetto leso

- ☒ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore ☐ Ulteriori soggetti lesi
☐ Altro ☐ Salute Sicurezza

Fattispecie

Durante lavorazioni di scavo effettuate con cavalletti non conformi e privo di adeguati presidi veniva travolto dal crollo di un muro.

Tipologia del luogo di avvenimento

- ☒ Privato ☐ Pubblico ☒ Cantiere ☐ Ufficio
☐ Fabbrica ☐ Altro

Principio di diritto

In termini generali, costituisce approdo interpretativo consolidato che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la previsione dell'art. 299 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, elevando a garante colui che di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi prevenzionistici in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del datore di lavoro, che di tali poteri è investito ex lege (Sez. 4, n. 2157 del 23/11/2021, dep. 2022, Baccalini, Rv. 282568 - 01; n. 49732 del 11/11/2014, Canignani, Rv. 261181 - 01). Ciò significa certamente che la qualifica meramente formale di datore di lavoro non vale da sola a esonerare da responsabilità il soggetto che ricopra quella posizione, ma significa anche, per quanto qui di rilievo, che la posizione di datore di lavoro può derivare da una autoinvestitura di fatto, tutte le volte che sia dimostrato l'esercizio in concreto di poteri inerenti alle figure specifiche dei garanti della sicurezza sui luoghi di lavoro, pur senza formale investitura (Sez. 4, n.30167 del 6/4/2023, Di Rosa, Rv. 284828 - 01).

Il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non si riferisce solo all'ipotesi di un processo causale del tutto autonomo, giacché, allora, la disposizione sarebbe pressoché inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause di cui all'articolo 41, comma 1, cod. pen. La norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Sez. 4, n. 1214 del 26/10/2005, dep. 2006, Boscherini, Rv. 233173 - 01, in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art.41, comma secondo, cod. pen., in relazione ad un infortunio sul lavoro addebitato alla condotta colpevole dell'imputato e l'evento morte provocato da una broncopolmonite massiva bilaterale contratta dall'infortunato durante il ricovero in ospedale per la cura degli esiti dell'infortunio; ciò sul rilievo che, secondo quanto ricostruito in sede di merito, la broncopolmonite era risultata essere una complicanza non eccezionale delle gravi lesioni subite dall'infortunato, che ne avevano provocato l'allettamento prolungato con la conseguente disventilazione polmonare che, a sua volta, aveva provocato la patologia rivelatasi letale; più recentemente, Sez. 4, n. 10656 del 13/2/2024, Parodi, Rv.286013 -01, proprio in fattispecie relativa a responsabilità per omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha escluso rilevanza deterministica esclusiva alle sopravvenute complicanze nosocomiali, causa ultima del decesso del lavoratore, per il lungo periodo di immobilizzazione patito in conseguenza di gravi fratture vertebrali; n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846 - 01; n. 25560 del 2/5/2017, Schiavone, Rv. 269976 - 01, in materia di sinistri stradali, in cui la Corte ha escluso l'interruzione del nesso di causalità in relazione al decesso della vittima per insufficienza cardiocircolatoria con coma da shock emorragico in soggetto politraumatizzato da lesioni stradali, intervenuto a circa un mese di distanza dal sinistro, rilevando che i potenziali errori di cura costituiscono, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, mentre, ai fini della esclusione del nesso di causalità, occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale; Sez. 5, n. 18396 del 4/4/2022, Di Bernardo, Rv. 283216 - 02, in cui lo stesso principio è stato affermato anche con riferimento alle lesioni volontarie seguite dal decesso della vittima, avendo la Corte escluso che l'eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, elida ex se il nesso causale tra la condotta lesiva e l'evento morte, in quanto l'intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell'esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

☒ Rigetto_del_ricorso ☐ Ricorso_inammissibile
annullamento ☐ senza rinvio ☐ con rinvio ☐ con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese alle parti civili.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2024.

Note

